

Roma, 17 Maggio 2012
Prot.n. 81/12

CIRCOLARE
N.2/2012

**A TUTTE LE AZIENDE
ASSOCIATE ALL'ANACAP
LORO SEDI**

**A TUTTE LE AZIENDE
ISCRITTE ALL'ALBO
Ex art. 53 del D.Lgs. n. 446/97**

LORO SEDI

E' passata quasi inosservata la disposizione contenuta nel D.L. 16/2012 che, invece, riveste particolare importanza per le società concessionarie.

Per una maggiore comprensione della fattispecie è utile riportare qui di seguito il quadro normativo di riferimento, con particolare attenzione all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti di affissione che rappresenta il tributo che può essere maggiormente inciso dalla sopravvenuta normativa.

L'art.4 comma 4 del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni nella legge 44/2012 ha stabilito che: *"l'art 77 bis, comma 30, e l'art. 77 ter, comma 19, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'art.1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati"*, con la conseguenza che gli Enti Locali possono legittimamente procedere ad applicare eventuali aumenti tariffari ai tributi da essi gestiti, ovviamente nei limiti massimi previsti dalle singole leggi. (Art. 52, 1 comma, D.Lgs. 446/97).

Quanto sopra premesso, gli eventuali aumenti adottabili in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni rinvengono dalla applicabilità delle seguenti norme:

- L'art.11, comma 10, della L. 27dicembre 1997, n. 449, che **consentiva ai comuni**, a decorrere dal 1 gennaio 1998, di aumentare le tariffe dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni **fino ad un massimo del 20 per cento**.
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488, con l'art. 30, comma 17, che ha ampliato le facoltà concesse ai comuni dalla citata norma del 1997, **prevedendo la possibilità** di incrementare gli **aumenti tariffari e dei diritti sulle pubbliche affissioni fino ad un massimo del 50 per cento** a decorrere dal primo gennaio 2000 **per le superfici superiori al metro quadrato**.

Art.4 Categoria delle località (art.10/1 L. 448/2001- in vigore dal 1 gennaio 2002)

- Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, **limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, tutti i comuni** possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale **una maggiorazione fino al 150 per cento della tariffa normale**.

Il regolamento comunale deve specificare le località comprese nella categoria speciale, **la cui superficie complessiva non può superare il 35 per cento** di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

Via Cicerone 28 - 00193 Roma
Tel. 06 36002812 - 06 36001374
06 3611274 - Fax 06 3611265
Internet: www.anacap.net - E.Mail: info@anacap.net
Cod. Fisc. 80116850589

D. Lgs.507/1993 – art. 3 regolamento e tariffe (in vigore dal 1 gennaio 2002)

- **Comma 6.** Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2,3,4, e 5, e all'art.15, nonché, limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19.

La normativa sopravvenuta non innova il regime della TARSU tenuto conto che la disposizione abrogata faceva salva la facoltà dei Comuni, di aumentare le tariffe.

Da ultimo torna utile sottolineare che i comuni dichiarati in stato di dissesto hanno l'obbligo di applicare le tariffe massime per tutte le entrate.

IL PRESIDENTE

- Avv. Pietro di Benedetto -

Via Cicerone 28 - 00193 Roma
Tel. 06 36002812 - 06 36001374
06 3611274 - Fax 06 3611265
Internet: www.anacap.net - E.Mail: info@anacap.net
Cod. Fisc. 80116850589